

## Delibera n° 2301

Estratto del processo verbale della seduta del  
**19 novembre 2015**

**oggetto:**

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN ATTUAZIONE DELLA SECONDA SEZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA PER L'ANNO 2015, APPROVATO IN VIA DEFINITIVA CON DGR 1310/2015. (EURO 2.514.364,54).

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	assente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	assente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 9 giugno 2015 e della V Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2015 sul Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato in via preliminare con DGR n. 967 del 22 maggio 2015;

**Atteso** che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015 (di seguito denominato: Programma), è stato approvato in via definitiva con la delibera della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015 e che il suddetto Programma, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della l.r. 9/2009, partendo dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, ha previsto una Sezione di intervento, definendo in essa gli interventi da finanziare per l'anno 2015, le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi quantificando altresì l'entità della quota massima da destinare a ciascuna tipologia di intervento prevista dalla II Sezione e a ciascun beneficiario richiedente il finanziamento se Comune singolo o forma collaborativa;

**Premesso** che la II Sezione del Programma suddetto riguarda gli "Interventi relativi a progetti locali dei Comuni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della l.r. n.9/2009" e ha come obiettivo quello di sostenere la realizzazione di progetti locali proposti da Comuni singoli o associati che hanno istituito il Corpo di Polizia locale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 9/2009 e volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il finanziamento degli interventi di cui al paragrafo 2;

**Atteso** che il paragrafo 2 della II Sezione del Programma individua gli interventi finanziabili suddividendoli in due ambiti, ossia gli interventi infrastrutturali (paragrafo 2.1.) e gli interventi di natura corrente (paragrafo 2.2) stabilendo che i medesimi siano finanziabili, nell'ambito di ciascun paragrafo, nell'ordine di priorità indicato;

**Premesso** che la III Sezione del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione del Programma così individuate:

- capitolo 1717 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte capitale" che riporta uno stanziamento di € 1.000.000,00 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti dalla Sezione II paragrafo 2.1 del Programma;

-capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" che riporta uno stanziamento di € 800.000,00 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione II, paragrafo 2.2 del Programma;

**Atteso** inoltre che il capitolo 1717 è stato successivamente impinguato con ulteriori stanziamenti, rispettivamente di:

- € 500.000,00 con la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007";

- € 86.840,54 con la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

**Atteso** altresì che il capitolo 1710 è stato successivamente impinguato con ulteriori stanziamenti, rispettivamente di:

- € 20.000,00 con D.G.R. n. 2212 del 6 novembre 2015;

- € 107.524,00 con la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

**Dato atto** che quindi che le risorse totali disponibili sul capitolo 1717 ammontano a € 1.586.840,54 e le risorse totali disponibili sul capitolo 1710 ammontano a € 927.524,00;

**Atteso che** alla data del 1° settembre 2015, termine ultimo per la presentazione delle domande, secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della II Sezione del Programma recante "Modalità di presentazione della domanda", sono pervenute al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 29 domande che sono state tutte confermate mediante mail inviata dal sistema informativo SIPOL entro l'11 settembre 2015 in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3 del medesimo paragrafo 6;

**Atteso** che per gli interventi di cui alla II Sezione del Programma, dall'istruttoria delle domande pervenute è emersa l'inammissibilità della domanda presentata dalla Provincia di Udine dal momento che il Programma prevede che siano finanziati soltanto i progetti locali proposti da Comuni singoli o associati che hanno istituito il Corpo di polizia locale e non prevede, viceversa, l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai Comuni che non hanno istituito il Corpo di polizia locale né i progetti presentati da Province e altri enti pubblici, come emerge dalla lettura dei paragrafi 1 e 4 della II Sezione del Programma nonché dall'allegato A al decreto n. 956 del 13 luglio 2015 del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme recante il modulo per la presentazione della domanda;

**Preso atto** che, a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto indirizzata alla Provincia di Udine con nota prot. n. 13732 del 30 settembre 2015, integrata dalla nota prot. n. 15077 del 9 novembre 2015, la Provincia di Udine, con la nota prot. 103908 del 10 novembre 2015 ha formulato le osservazioni chiedendo, per le motivazioni addotte, di ammettere la sua domanda di finanziamento, previo annullamento in autotutela della DGR n. 1310 del 3 luglio 2015 nella parte in cui non include le Province tra gli enti legittimati alla presentazione di progetti di finanziamento;

**Considerato** che, le osservazioni addotte dalla Provincia di Udine a sostegno della propria richiesta non sono accoglibili posto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2009, in sede di adozione del Programma compete alla Giunta regionale l'individuazione, non solo degli interventi da finanziare, delle priorità nonché dei criteri e delle modalità di finanziamento, ma anche dei soggetti beneficiari considerato che la previsione di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 4, non ha carattere vincolante ma lascia alla Giunta medesima la facoltà di individuare specificamente i soggetti che annualmente possono beneficiare dei finanziamenti tra quelli indicati nella medesima lettera, che la delibera di Giunta n. 1310/2015, avente carattere di atto amministrativo a contenuto generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; non necessita di specifica motivazione né in merito all'ammissione né all'esclusione di determinati soggetti dal novero dei beneficiari individuati nel Programma e che non è ravvisabile alcuna illogicità nell'azione dell'Amministrazione regionale, tenuto conto che l'indagine conoscitiva finalizzata all'elaborazione del Programma non rivestiva carattere vincolante per la Giunta né costituisce un atto istruttorio del procedimento instaurato a seguito dell'approvazione del Programma medesimo;

**Ritenuto** pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere all'archiviazione della domanda di finanziamento presentata dalla Provincia di Udine per inammissibilità della stessa;

**Atteso** inoltre che dall'istruttoria delle domande pervenute è altresì emersa l'inammissibilità della domanda presentata dal Comune di Aiello del Friuli posto che il Programma prevede la non ammissibilità a finanziamento delle domande presentate da enti locali singolarmente qualora dalla domanda presentata non risulti che il Comune medesimo eserciti le funzioni di polizia locale singolarmente mediante il Corpo di polizia locale e che, alla comunicazione fatta in tal senso al Comune, con nota n. 13349 del 21 settembre 2015, non hanno fatto seguito osservazioni da parte dell'Ente sicché la domanda medesima deve ritenersi definitivamente inammissibile e quindi archiviata;

**Rilevata** inoltre l'inammissibilità di parte degli interventi inseriti nelle domande presentate dai seguenti Enti in relazione agli interventi per ciascuno indicati:

- Comune di Azzano Decimo, Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Chions e Pravisdomini, in relazione all'intervento di cui al paragrafo 2.1.c "Realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti" in quanto le attività descritte sono riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria per i quali l'Ente ha presentato richiesta esauendo il limite massimo fissato dal Programma al paragrafo 8;
- Comune di Cividale del Friuli in relazione all'intervento di cui alla lettera 2.2.a concernente le "Spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza" in quanto le spese indicate non rientrano tra le tipologie di spese previste nella II Sezione del Programma al paragrafo 3 lettera d);
- Comune di San Giovanni al Natisone, quale Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio e Corno di Rosazzo in relazione all'intervento di cui al paragrafo 2.1.c, "Realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti", relativamente alla spesa di € 1.000,00 per la realizzazione di uno studio di fattibilità per una futura sostituzione dei collegamenti wireless esistenti in quanto le spese indicate non rientrano tra le tipologie di spese ammesse nella II Sezione del Programma al paragrafo 3, lettera c);
- Comune di San Daniele del Friuli, quale Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano, in relazione all'intervento di cui al paragrafo 2.1.c, "Realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti", per la spesa per lo spostamento della telecamera del Comune di Dignano in quanto non rientrante tra le spese ammissibili riconducibili a questa tipologia di intervento ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3, lettera c) del Programma;

**Considerato** che alle comunicazioni fatte ai Comuni di Azzano Decimo, Cividale del Friuli e San Giovanni al Natisone in merito alla predetta inammissibilità parziale degli interventi precitati con riferimento alle relative domande, non sono seguite osservazioni da parte degli Enti stessi, sicchè le relative domande devono ritenersi definitivamente ammissibili solo per la parte non riferita agli interventi sopra descritti;

**Considerato**, con riferimento alla domanda del Comune di San Daniele del Friuli, che per la determinazione della spesa ammissibile è stata inviata una nota in data 24 settembre 2015 alla quale l'Ente ha puntualmente risposto entro i termini fissati rideterminando la spesa decurtata dell'importo ritenuto inammissibile;

**Atteso** che per i seguenti Enti è stato necessario procedere alla rideterminazione del finanziamento massimo concedibile nei limiti stabiliti dal paragrafo 8 della II Sezione del Programma e, in particolare, nei casi degli interventi di cui al paragrafo 2.1.b (rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale) nei limiti della somma massima concedibile in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 8 punto 4 per le domande ammesse a contributo di importo superiore ai suddetti limiti e concernenti le richieste del:

- Comune di Trieste con riferimento agli interventi di cui ai paragrafi 2.1.c e 2.2.a;
- Comune di San Daniele - Comune capofila di forma collaborativa tra i comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano - con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.1.b;
- Comune di Gemona del Friuli - Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Gemona, Montenars, Venzona, Bordano e Trasaghis con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.1.b;
- Comune di Spilimbergo - Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.2.a;
- Comune di Latisana - Comune capofila di forma collaborativa tra i Comuni di Latisana e Ronchis con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.1.b;
- Comune di Codroipo - Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza e Varmo con

- riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.1.b;
- Comune di Porcia con riferimento all'intervento di cui al paragrafo 2.2.b;
  - Comune di Fontanafredda con riferimento agli interventi di cui ai paragrafi 2.1.b, 2.2.a e 2.2.b;
  - Comune di Pasi di Prato – Comune capofila di forma collaborativa tra i Comuni di Pasi di Prato e Martignacco con riferimento agli interventi di cui ai paragrafi 2.1.a, 2.1.b e 2.1.c;
  - Comune di Tolmezzo - Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis con riferimento agli interventi di cui al paragrafo 2.1.b.

**Rilevato** che per alcune domande è stato chiesto, ai sensi di quanto previsto dalla II Sezione del Programma, paragrafo 7.9, di fornire i chiarimenti necessari nonché le informazioni e/o la documentazione mancanti avvisando gli Enti che, in caso di mancato riscontro entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, si sarebbe dichiarata l'inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferivano;

**Atteso** che tutti gli Enti destinatari delle richieste hanno provveduto a fornire tempestivo riscontro fornendo i chiarimenti necessari ad ammettere a finanziamento gli interventi interessati;

**Considerato** che l'applicazione dei criteri e dei punteggi previsti dal paragrafo 7 della II Sezione del Programma ha determinato la graduatoria di cui allegato "A" della presente deliberazione;

**Evidenziato** che, sulla base degli esiti dell'istruttoria e di quanto previsto dal paragrafo 8 della II Sezione del Programma per la determinazione dell'entità dei finanziamenti, si è proceduto al riparto dei fondi stanziati sui capitoli 1717 pari a € 1.586.840,54 e 1710 pari a € 927.524,00 per il finanziamento degli interventi previsti dal paragrafo 2 della II Sezione del Programma, secondo quanto indicato nell'allegato "B";

**Accertato** che seguendo l'ordine della graduatoria di cui all'allegato "A" nonché l'ordine di priorità degli interventi finanziabili indicato al paragrafo 2 della II Sezione del Programma, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, risultano finanziabili tutte le domande ivi collocate per la somma indicata quale misura del finanziamento per ciascun beneficiario, che fanno carico al cap. 1717 per € 1.586.840,54 e al 1710 per € 927.524,00;

**Visto** l'articolo 4, comma 4, della l.r. n. 9/2009 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di ripartire le risorse in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Visto** il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14-bis, comma 4-bis che dispone che qualora il programma operativo di gestione attribuisca alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative a procedimenti contributivi, spetta alla medesima anche l'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili;

**Visto** il Programma operativo di gestione 2015 adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, approvato con deliberazione n. 2658 del 30 dicembre 2014, che attribuisce alla Giunta regionale la prenotazione delle relative risorse;

**Richiamato** il verbale redatto in data 16 novembre 2015 riportante gli esiti dell'istruttoria;

**Vista** la legge regionale n. 21/2007;

**Vista** la legge regionale n. 1/2015;

**Viste** le leggi regionali n. 27 e 28 del 30 dicembre 2014;

**Visto** lo Statuto regionale di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile

la Giunta regionale all'unanimità

## **Delibera**

**1.** Per gli interventi della II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza:

- è approvata la graduatoria per la concessione dei finanziamenti agli Enti Locali della Regione volti a sostenere progetti locali di Comuni singoli o associati che hanno istituito il Corpo di polizia locale, in materia di sicurezza (allegato A);

-è approvato il piano di riparto per gli importi indicati a fianco di ciascun richiedente (allegato B);

**2.**E' prenotato l'importo complessivo di € 2.514.364,54 dei quali:

-€ 1.586.840,54 sull'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1717 del POG 2015 per il finanziamento di tutti gli interventi di cui al paragrafo 2.1. lettere a), b), c) della II sezione del Programma, come indicato nell'allegato "B";

- € 927.524,00 sull'unità di bilancio 9.1.1.1156 dello Stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1710 del POG 2015 per il finanziamento di tutti gli interventi di cui paragrafo 2.2. lettere a), b), c) della II sezione del Programma, come indicato nell'allegato "B";

**3.** Le domande di finanziamento presentate dalla Provincia di Udine e dal Comune di Aiello del Friuli sono dichiarate inammissibili per le motivazioni esposte in premessa e quindi archiviate;

**4.** Con successivi decreti del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza verrà assunto l'impegno di spesa delle risorse disponibili sui capitoli sopra indicati e, all'esito delle richieste formulate dagli enti beneficiari, come previsto dal paragrafo 10 della II Sezione del Programma, verranno disposte le erogazioni degli indicati finanziamenti come indicato nell'allegato "B".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE